REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2000

che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 41,

viste le disposizioni del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento da comunicare alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del trattato [1],

considerando quanto segue:

Spetta alla Commissione, nella misura necessaria all'adempimento della missione che le compete ai sensi del capo IV del trattato, definire le procedure per adempiere all'obbligo imposto a persone e imprese dall'articolo 41 di comunicare i progetti di investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I progetti di investimenti concernenti nuovi impianti nonché sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal regolamento (Euratom) n. 2587/1999, del 2 dicembre 1999, sono comunicati alla Commissione mediante un formulario il cui modello è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

L'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti di investimento di cui all'articolo 41 del trattato incombe alle persone e imprese impegnate nelle attività industriali e numerate nell'allegato II del trattato per tutti gli impianti già insediati o che saranno insediati nella Comunità (nei casi opportuni, la liberazione dall'obbligo può esser effettuata dalla direzione locale nel caso di imprese aventi la loro sede al di fuori della Comunità).

Articolo 3

Qualora l'informazione da notificare ai sensi dell'articolo 41 del trattato sia già stata fornita nel contesto della presentazione dei dati generali ai sensi dell'articolo 37 del trattato, la notifica può limitarsi ad un rinvio a tale presentazione precedente aggiungendo tutte le altre informazioni da notificare in funzione del contenuto del formulario allegato al presente regolamento.

Articolo 4

Qualsiasi cambiamento effettuato nel corso della realizzazione dei progetti di investimento comunicati alla Commissione ai sensi del presente regolamento deve essere oggetto di un'altra comunicazione alle stesse condizioni.

Articolo 5

Qualsiasi cambiamento apportato a detto formulario è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Il regolamento n. 1 della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica del 5 novembre 1958 [2] è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2000.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

[1] GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1.

[2] GU 25 del 27.11.1958, pag. 511/58.

ALLEGATO

PROGETTI DI INVESTIMENTO

(modello)

Settori industriali elencati nell'allegato II del trattato	Informazioni da fornire
Tutte le attività da 1 a 13	1.1. Nome e indirizzo della persona o imprese che notificano il progetto di investimento e, ove opportuno, nome della persona responsabile cui rivolgersi, se necessario, per informazioni supplementari. 1.2. Titolo del progetto di investimento. 1.3. Attività industriali in cui rientra il progetto di investimento, secondo l'allegato II del trattato. 1.4. Si tratta di un nuovo impianto, di una sostituzione o di una trasformazione? 1.5. Riferimento a documenti comunicati in precedenza a Euratom sul progetto di investimento (data dell'invio). 1.6. Nome e indirizzo della/e persona/e o impresa/e: a) che gestisce l'impianto; b) che prepara il progetto per l'impianto; c) che controlla e ispeziona la realizzazione del progetto; d) che è responsabile principalmente della fornitura dell'apparecchiatura. 1.7. Metodi di finanziamento. 1.8. Localizzazione geografica. 1.9. Breve descrizione e piani generali. 1.10. Costo dell'impianto iniziale (in euro) e ripartizione delle principali voci di costo. 1.11. Calendario proposto per gli ordinativi principali, gli impianti e l'avviamento, in particolare la conclusione di contratti di inizio lavori con i fornitori e data prevista di messa in servizio. 1.12. Descrizione di piani eventuali di disattivazione dell'impianto. 1.13. Autorità ufficiale dello Stato preposta alle licenze di costruzione ed esercizio: durata della licenza di esercizio. 1.14. Breve descrizione di eventuali programmi di ricerca e sviluppo.
Tutte le attività tranne quelle del punto 11 (reattori)	2.1. Composizione e natura della produzione; capacità annuali. 2.2. Caratteristiche principali dell'impianto. 2.3. Se è proposto un ampliamento dell'impianto, indicare secondo quale processo, in che periodo e in quale proporzione si prevede di cambiare la produzione annuale. 2.4. Se non è previsto un ampliamento, indicare se, tenendo conto delle condizioni locali e di altre circostanze, è possibile un aumento della capacità di produzione annuale e in caso affermativo, di quale entità.
Per l'attività 11	3.1. Nome del tipo di reattore previsto uso/i principale/i. 3.2. Caratteristiche principali dell'impianto. 3.3. Caratteristiche principali degli elementi del combustibile da usare. 3.4. Caratteristiche del moderatore e del riflettore. 3.5. Caratteristiche del refrigerante primario e del refrigerante secondario.

Settori industriali elencati nell'allegato II del trattato	Informazioni da fornire
Attività 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ove applicabile 12, 13	4.1. Composizione proposta e quantità annuale delle forniture principali necessarie per il funzionamento dell'impianto, compreso il consumo di energia, indicando i fornitori proposti.
Attività 4, 5, 7, 8, 11, 12; ove applicabile 13	5.1. Se pertinente, fornire dati supplementari sul sito dell'impianto.
Per l'attività 1	6.1. Geologia del deposito dove si svolgeranno i lavori. 6.2. Riserve accertate del deposito dove si svolgeranno i lavori. 6.3. Riserve stimate del deposito dove si svolgeranno i lavori. 6.4. Riserve accertate e stimate per l'intera concessione.
Per l'attività 5	7.1. Descrizione degli elementi di combustibile.